



CONSIGLIO NOTARILE DI CATANIA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO

Sommario:

1. introduzione e rinvio - 2. il decreto ministeriale e lo statuto standard di S.R.L. semplificata - 3. l'opinione del Notariato sullo statuto standard - 4. nullità del contratto e delle clausole in deroga - 5. le possibili integrazioni al modello standard - 6. la S.R.L. a capitale ridotto (in senso stretto) - 7. la ricostruzione del CNN: critica - 8. la ricostruzione del CNN: superamento - 9. la cessione delle quote - 10. esegesi dell'art. 44 del D.L. 83/2012 - 11. un esempio di norme di dubbia compatibilità - 12. la doverosità della prestazione notarile

1. INTRODUZIONE E RINVIO

Il presente contributo costituisce un ideale completamento del precedente studio "Prime note sulla società a responsabilità limitata semplificata" illustrato durante la riunione collegiale del 20 aprile u.s. e che è sempre reperibile, come lo sarà pure questo, nell'area riservata del sito del Consiglio Notarile di Catania, al settore "Comunicazioni".

Pertanto molte delle nozioni, in particolare quelle relative alla Società a responsabilità limitata semplificata di cui all'art. 2463-bis c.c. saranno date per conosciute e dunque presupposte.

Ricordiamo tutti che detta SRL semplificata è stata introdotta nell'ordinamento con l'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (Decreto Cresci Italia), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27; con detto art. 3 è stato inserito nel codice civile l'art. 2463-bis che disciplina tale istituto.

Per quel che oggi ci interessa, fatto un doveroso rimando ai contenuti del citato precedente studio, è necessario ricordare che **l'atto costitutivo di essa SRL semplificata deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato** con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Questo decreto ministeriale, portante anche il modello standard tipizzato, che doveva vedere la luce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 1/2012 (e cioè entro il 24 maggio 2012), è stato invece pubblicato sulla G.U. del 14 agosto 2012 ed è entrato in vigore il 29 agosto, data a partire dalla quale è dunque possibile costituire una SRL semplificata.

Certamente, a margine di questa breve introduzione, non può non notarsi come la tipizzazione in un modello standard dell'atto costitutivo di una SRL, sia pur semplificata, non faccia altro che portare a compimento quello che si potrebbe definire "**il paradosso della società a responsabilità limitata**".

Società nata con una disciplina che più aperta non si può, società che ben a ragione, sulla base delle risultanze della riforma di inizio secolo, poteva definirsi come un prodotto di sartoria, un abito su misura da tagliare addosso ai soci ad alle loro concrete e diverse esigenze, e invece società che via via, e sempre di più, è diventato un prodotto, certamente di buona fattura ma altrettanto certamente, nella stragrande maggioranza dei casi, standardizzato su statuti più o meno uguali per tutti.

Perché ciò sia avvenuto è presto detto: a una domanda poco caratterizzata e normalmente desiderosa di ottenere il minor costo possibile, il notariato non poteva rispondere con voli pindarici o mettendo in campo, se non per quei pochi che espressamente la richiedono e sono disposti a pagare un prezzo diverso, tutta quella cultura giuridica che anche il nostro più arcigno detrattore non può non riconoscerci.

Detto ciò, se il mercato ha fatto la sua parte, è anche vero che noi ci siamo adeguati: evidentemente il sogno del legislatore della riforma (l'abito su misura) si è arenato sulla dura realtà dell'omogeneizzazione (voluta o subita, poco importa) delle prestazioni.

Omogeneizzazione, standardizzazione, spersonalizzazione, catena di montaggio, possiamo chiamarla come vogliamo; tuttavia, pur se probabilmente forzata, per il notariato nel suo complesso questa è stata comunque una scelta.

Scelta che però a lungo andare, in buona sostanza, ha costituito **il brodo di coltura** di ciò che abbiamo adesso (anche se solo per un certo tipo di SRL), e cioè lo statuto standard.

Bisognerebbe fare tesoro di quest'esperienza, per evitare che qualcosa di analogo coinvolga altre nostre competenze che già adesso appaiono come fortemente a rischio.

2. IL DECRETO MINISTERIALE E LO STATUTO STANDARD DI S.R.L. SEMPLIFICATA

Passando dunque all'esame del Decreto ministeriale 138/2012, è opportuno soffermarci solo sull'art. 1, visto che le "modalità di accertamento delle qualità soggettive (e cioè l'età) dei soci", frequentando noi tutti non solo l'art. 49 della Legge Notarile¹ ma pure l'età della ragione da svariati anni, non dovrebbe creare problema ad alcuno.

In particolare, la norma dell'art. 1, comma 2, che così recita:

"2. Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti",

nell'ultimo inciso, mostra chiari **profili di illegittimità**.

Infatti l'art. 2463-bis c.c., dopo aver sancito l'obbligatorietà dell'**atto pubblico stipulato in conformità al modello standard tipizzato**, all'ultimo comma così espressamente recita:

"Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili."

¹ Art. 49 Legge Notarile: *"Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidejacenti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni."*

Per cui è chiaro che la legge parla esclusivamente di "modello standard tipizzato", e quindi **non c'è nella legge, e non ci può essere nel decreto attuativo, spazio per una diversa volontà delle parti.**

Ciò perché il decreto, norma di rango inferiore, può sì integrare la legge ma non certo modificarla (inserendo una possibilità di deroga per volontà dei contraenti) visto che, come appena detto, la stessa legge afferma espressamente che **"L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato..."**, senza alcuna generalizzata possibilità di deroga².

La qual cosa, detto fra parentesi e anticipando quanto successivamente sarà meglio spiegato, naturalmente vale per la SRL semplificata, che deve essere costituita in base al c.d. modello standard (probabilmente anche perché non soffre di alcuni costi, fra cui quelli notarili), mentre per la SRL a capitale ridotto tale limitazione non vale, essendo essa, come pure fra poco vedremo, soggetta a costi "normali" e comunque non limitata nella sua costituzione dal limite del modello standard tipizzato dal Ministero della Giustizia.

3. L'OPINIONE DEL NOTARIATO SULLO STATUTO STANDARD

Si può quindi concordare con quanto affermato dai Colleghi Nardone, Ruotolo e Boggiali in un primo commento al decreto ministeriale, commento reso pubblico con una lettera del Presidente Laurini comunicataci via mail in data 24 agosto u.s., secondo i quali **la norma non può che essere intesa nel senso che le disposizioni che integrano la disciplina degli aspetti organizzativi della società, in aggiunta a quelle contenute nello statuto standard, sono le norme codicistiche che regolano le fattispecie generali.**

Il modello standard non dà, infatti, scelte opzionali se non in ipotesi espressamente previste (es. nella scelta tra amministratore unico e c.d'a.).

Per tutto ciò che non è disciplinabile nell'atto costitutivo quindi, stante la rigidità del modello standard, trova applicazione - in quanto compatibile - la corrispondente disciplina codicistica della s.r.l..

Ne consegue, quindi, che il contenuto dell'atto costitutivo non può che esser quello predefinito nel modello tipizzato, con conseguente inefficacia (n.d.r.: nullità) di qualsiasi pattuizione ulteriore.

Diversamente, riducendo il modulo standard ministeriale ad un semplice zoccolo duro "minimale", si svuoterebbe del tutto di significato e di effetti concreti la scelta del legislatore di inquadrare in uno schema ben preciso e delimitato la s.r.l. "semplificata", nella quale alla eccezionale compressione dell'autonomia privata corrisponde l'abbattimento solo di alcuni dei costi di start up (è sempre dovuta, ad esempio, l'imposta di registro).

² Volendo dare un senso alla previsione di "deroga per volontà delle parti" prevista dal decreto ma non dalla legge, Giovanni Rizzi, nel suo recente contributo "Srl & dintorni", inviato in lista Sigillo il 31 agosto u.s., pur ribadendo che "nessuno spazio è riconosciuto all'autonomia privata" in sede di atto costitutivo di SRL semplificata, ritiene che forse il decreto stesso si riferisca alla stipulazione di eventuali patti parasociali che contengano deroghe volontarie, ovviamente efficaci solo "inter partes", alla disciplina legislativa generale altrimenti obbligatoriamente applicabile ove compatibile.

4. NULLITA' DEL CONTRATTO E DELLE CLAUSOLE IN DEROGA

In realtà, a parziale rettifica di quanto testé sostenuto dal commento del CNN, pare invece doversi affermare che **ogni deroga pattizia (che non sia espressamente prevista e consentita) alla disciplina della SRL semplificata come risultante dal modello standard è invalida.**

L'atto in deroga sarà dunque affetto da NULLITA' (sanzione di nullità virtuale per contrarietà a norme imperative: art. 1418 comma 1 c.c.: infatti, ripetesi, "L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato...")³.

Potrà tutt'al più discutersi se la sanzione della nullità colpisca l'intero negozio ovvero sia limitata alla singola clausola contrattuale, con eventuale sostituzione automatica di essa ex art. 1419 comma 2 c.c.

Comunque, ove in tali casi si ritenesse nullo l'intero atto costitutivo della SRL semplificata, non potrebbe nemmeno sostenersi un'ipotetica **conversione del negozio nullo**, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in un'altra forma sociale caratterizzata dalla "responsabilità limitata", e cioè:

- né in SRL a capitale ridotto (in senso stretto), in quanto figura riservata a persone fisiche over 35 (e solo a queste, come vedremo, secondo la nostra ricostruzione);
- né in SRL ordinaria, in quanto il capitale della SRL semplificata, necessariamente inferiore a 10.000,00 euro, non sarà compatibile con quanto prescritto dal n. 4 dell'art. 2463 c.c..

Per cui **discostarsi dallo statuto tipizzato, lungi dal comportare solo la necessità di applicare un onorario purchessia (cfr. art. 2233 comma 2 c.c.) comporterà la nullità dell'atto o della clausola in deroga (ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c., per contrarietà a norme imperative) con conseguente violazione dell'art. 28 comma 1 n. 1 legge notarile, che recita:**

"Art. 28 L.N.: 1. Il notaio non può ricevere o autenticare atti:

- 1) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico.

Precetto sanzionato a norma dell'art. 138 comma 2 L.N., con la sospensione del notaio da sei mesi a un anno⁴.

³ Da un diverso punto di vista è stato altresì acutamente rilevato (R. de Falco) che l'art. 2463-bis, secondo comma, afferma che "l'atto costitutivo" deve essere redatto in conformità al modello standard; la rubrica del decreto e del suo art. 1 parlano di modello standard "dell'atto costitutivo e dello statuto"; il primo comma del suddetto art. 1 dice che "l'atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, ... è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard"; tale modello non contiene alcun riferimento ad uno statuto allegato o steso in calce. Sembra doversi dunque desumere che il modello è solo ed esclusivamente quello pubblicato, senza alcuna regolamentazione pattizia ulteriore.

Quindi è lecito presumere che: non "ogni modifica si paga", ma "nessuna modifica è consentita". La s.r.l. semplificata è solo quella conforme al modello; se si modifica il modello, non ci sono più i presupposti di legge per la deroga al capitale minimo, e l'atto è nullo; quindi la stipula non costituisce - solo - illecita concorrenza per dumping (c.d. pratica commerciale di vendita a prezzi inferiori al normale), sanzionabile ex art. 147 L.N. e art. 14 Codice Deontologico, ma altresì violazione dell'art. 28 L.N.

⁴ Per maggiori approfondimenti in materia, si rimanda alla pagina internet: http://www.e-glossa.it/wiki/violazioni_dell'art._28_l.n.%C2%A3_sanzioni.aspx

5. LE POSSIBILI INTEGRAZIONI AL MODELLO STANDARD

A questo punto è opportuna una breve analisi del modello statutario standard di SRL semplificata, anche e soprattutto per enucleare quali siano quelle **deroghe o aggiunte pattizie espressamente previste o comunque consentite le quali non dovrebbero dare luogo a cause di nullità.**

Inutile soffermarci sull'apertura o sulla chiusura dell'atto pubblico: **apertura e chiusura** che **sono disciplinate dalla legge notarile** la quale certo non può soffrire deroghe o modifiche da parte di un decreto ministeriale.

Quindi è ovvio che l'intestazione "**REPUBBLICA ITALIANA**" andrà necessariamente premessa all'atto, ed è altrettanto banale affermare che ciascuno di noi continuerà a concludere l'atto con la **formula di chiusura** che normalmente utilizza, la quale sarà già di certo rispettosa del dettato dei nn. 8 e 9 dell'art. 51 comma 1 L.N. (rispettivamente in tema di lettura e di scrittura dell'atto, con le relative obbligatorie menzioni), nonché dell'art. 49 dei Principi di deontologia professionale (che impone l'obbligo di indicare l'orario di sottoscrizione negli atti conservati a raccolta).

Per quanto riguarda la **sede** della società (che è pur sempre da indicare nel Comune) riteniamo che, ai soli fini di cui all'art. 111-ter disp. att. c.c., possa (non debba) essere indicato anche l'indirizzo anagrafico (che dovrà comunque essere indicato nel modello Fedra da chi - e quindi dal Notaio - richiede l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese).

Lo stesso, e quindi indicazione facoltativa in atto, varrà per l'**indirizzo di posta elettronica certificata** di cui la società fosse già in possesso al momento della sua costituzione.

Quanto invece agli **amministratori**, il modello prevede solo la possibilità di nominarne uno o più, e quindi si tratta di capire se, in caso di pluralità di amministratori, si possano introdurre clausole in ordine all'amministrazione non collegiale, optando per un'amministrazione disgiuntiva o congiuntiva.

Riteniamo che la risposta negativa sia quella più coerente con l'intera struttura standardizzata della SRL semplificata e dei suoi patti costitutivi tipizzati dal legislatore⁵ (e che quindi, in caso di pluralità di amministratori questi formino sempre e necessariamente un Consiglio di Amministrazione, ai sensi della regola generale prevista dall'art. 2475 comma 3 c.c.).

Così pure per quanto riguarda la **rappresentanza della società**, il modello standard prevede semplicemente che essa spetti all'organo di amministrazione, considerato nel suo complesso; ora, se ciò è abbastanza conseguente nel caso di amministrazione affidata ad un amministratore unico, probabilmente qualche perplessità sorge invece nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, essendo fra l'altro la previsione del modello standard diversa dalla regola generale in tema di SRL, ove all'art. 2475-bis c.c. si specifica che sono "gli amministratori" che hanno la rappresentanza generale della società; e non v'è chi non noti la differenza concettuale fra le due dizioni, "gli amministratori" (singolarmente considerati) da una parte, e "l'organo di amministrazione" (nel suo complesso) dall'altra.

Anche in questo caso è preferibile ritenere che non vi sia spazio per l'autonomia contrattuale e per una diversa conformazione pattizia del potere di rappresentanza: per

⁵ In questi termini, A. Busani sul Sole 24Ore del 27 agosto 2012.

cui, fermo il potere di rappresentanza generale della società in capo all'organo amministrativo nel suo complesso considerato, tutt'al più gli amministratori, al fine di evitare di dover tutti partecipare ad ogni atto relativo alla vita ed alla gestione della società, potranno volta per volta, con delibera consiliare, attribuire ad un singolo consigliere il potere di compiere una specifica attività o stipulare uno specifico contratto.

Apparirebbe invece in contrasto col dettato legislativo e con le previsioni del modello standard il conferimento in via generale ad un singolo consigliere (**c.d. consigliere delegato**) di poteri amministrativi e/o rappresentativi, e ciò sicuramente nel caso in cui il conferimento dei poteri avvenisse in sede di costituzione della società.

Infatti, se nelle SRL ordinarie la facoltà di delega di poteri amministrativi e/o rappresentativi, non prevista espressamente, si ritiene applicabile in analogia a quanto previsto per le società per azioni dall'art. 2381 comma 2 c.c. (che la consente se prevista statutariamente o per volontà dell'assemblea dei soci), nella SRL semplificata tale delega di poteri non può invece essere consentita in sede di atto costitutivo, né statutariamente, per l'asserita vincolatività dello statuto standard; resterebbe la possibilità che sia l'assemblea ad autorizzare la nomina di un amministratore delegato, ma riteniamo che così facendo si avrebbe un'elusione del dettato normativo che in sede di atto costitutivo - e immaginiamo pure in seguito - non sembra ammettere deroghe alle previsioni tipizzate in materia di amministrazione e rappresentanza sociale.

Inoltre, relativamente alla **durata della società** (elemento previsto come meramente facoltativo nella stessa SRL ordinaria la quale, in mancanza di specifica indicazione, sarà stata contratta a tempo indeterminato), nulla dice il modello standard, e quindi è lecito evincere che nemmeno in questo caso sarà possibile ai soci di una SRL semplificata stabilire qualcosa di diverso, ovvero una durata diversa da quella illimitata (durata che, come appena detto, è considerata la regola generale per le SRL ordinarie in mancanza di diversa volontà dei costituenti: cfr. l'art. 2463 comma 2 c.c. ove la durata della società non è prevista fra gli elementi che l'atto costitutivo deve contenere, e l'art. 2473 comma 2 c. c.). Ovviamente, la durata (obbligatoriamente) indeterminata porterà con sé, quale indefettibile corollario, la possibilità di recesso ad nutum dei soci, con un preavviso di almeno 180 giorni, ai sensi del citato comma 2 dell'art. 2473 c.c..

Si è posto infine il problema della **durata dell'esercizio sociale** nella SRL semplificata, ed in particolare del primo esercizio sociale; ci si può infatti chiedere se l'esercizio sociale, in mancanza di espressa previsione contrattuale, debba corrispondere o meno con l'anno solare e quindi abbia necessariamente durata dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Ove così fosse, vista l'impossibilità di apportare deroghe al modello standard, il primo esercizio si chiuderebbe comunque al 31 dicembre immediatamente successivo alla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, anche se per ipotesi l'iscrizione avvenisse solo pochi giorni prima della fine dell'anno.

Tuttavia, pare potersi sostenere una diversa tesi.

Infatti, come espressamente ritenuto dal Consiglio Notarile di Milano con la sua massina VII dell'8 maggio 2001 ⁶, *"può ritenersi principio ormai acquisito in dottrina e in giurisprudenza... il principio della annualità degli esercizi sociali"*, principio che trova la sua base normativa principalmente nell'art. 2364 c.c. (il cui comma secondo è richiamato pure dall'art. 2478-bis c.c.), relativo all'assemblea ordinaria nella s.p.a. ed all'obbligo di sua convocazione "almeno una volta l'anno"; ed inoltre si ritiene, sempre dal consiglio milanese, che il *"conseguente obbligo di redigere il bilancio di esercizio su base annuale debba essere temperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio*

⁶ Il testo completo della citata Massima VII, con le sue motivazioni, è disponibile alla pagina internet: <http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/vii.aspx>

dell'esercizio sociale che non deve necessariamente coincidere con il momento in cui la società è venuta a giuridica esistenza."

Quindi, se ciò è vero (poiché nell'ordinamento non si rinviene alcuna norma che, per quanto derogabile potesse essere, stabilisca che l'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno), la regola generale, in mancanza di diversa pattuizione, sembra essere proprio questa, e cioè che la data di inizio dell'esercizio sociale debba coincidere con il momento in cui la società è venuta a giuridica esistenza (id est: la società è stata iscritta nel Registro delle Imprese, vista la natura costitutiva di tale formalità pubblicitaria in relazione alle società di capitali).

Per cui, in definitiva, sembra potersi affermare con una certa qual sicurezza che, non potendo essere modificato né integrato a tal fine il modello standard, la SRL semplificata avrà sempre e necessariamente gli esercizi sociali (tutti, anche il primo) della durata di un anno: annualità che avrà inizio dal giorno dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese e conclusione, di anno in anno, nel giorno di calendario immediatamente precedente a quello iniziale⁷.

6. LA S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO (IN SENSO STRETTO)

Veniamo adesso ad esaminare la **Società a responsabilità limitata a capitale ridotto** di cui all'art. 44 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (Decreto Sviluppo) convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 134.

Bisogna in primo luogo prendere atto della pessima tecnica legislativa che costruisce una nuova figura societaria dandone una regolamentazione al di fuori del codice civile, invece di inserire in detto codice un nuovo articolo come già avvenuto con la SRL semplificata (v. art. 2463-bis c.c.)

Ciò premesso, si ricorda che in sede di primo commento al nuovo istituto della SRL Semplicata, abbiamo sostenuto che *"essa a nostro avviso non costituisce una nuova forma societaria, un nuovo e autonomo modello societario, bensì solo un sottotipo dell'ordinaria società a responsabilità limitata, ovvero forse (e meglio), nell'ambito dell'ormai più grande insieme costituito dal genus (o tipo) "società a responsabilità limitata", di esso genus costituisce un sotto-insieme (una specie) analogo e contrapposto alla S.R.L. ordinaria; insomma, sotto il più ampio ombrello della "responsabilità limitata" conviverebbero la S.R.L. ordinaria e quella semplificata."*

Oggi, accingendoci allo studio della nuovissima SRL a capitale ridotto possiamo confermare quanto sopra, aggiungendo e precisando solo che, vigenti le attuali normative, all'interno del modello societario caratterizzato dalla **"responsabilità limitata"**, l'intera norma dell'art. 44 citato (ed in particolare il suo comma 4-bis) ci permette di dare base

⁷ Secondo R.Trabace, al fine di rinvenire un supporto normativo all'opinione secondo la quale l'esercizio si chiuderebbe il 31 dicembre di ogni anno, mancando nel modello di qualsiasi riferimento alla chiusura degli esercizi soccorrerebbe l'art. 76 del TUIR, in tema di periodo d'imposta, il quale al comma secondo stabilisce che *"se la durata dell'esercizio non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinato in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare"*, cioè dodici mesi.

Tuttavia, senza oltretutto considerare che la citata norma, di carattere fiscale, intende determinare "il periodo d'imposta" e non "l'esercizio sociale", è agevole rilevare in contrario che la durata annuale dell'esercizio sociale è determinata dalla legge (arg. ex art. 2364 c.c.), e dunque la ricordata norma di chiusura del TUIR non può essere utilizzata (potendo applicarsi, per espressa previsione in essa contenuta, solo ove né la legge né l'atto costitutivo determinino altrimenti).

normativa all'opinione già espressa, e quindi di evincere con un ottimo grado di probabilità che le SRL a capitale ridotto sono un complesso sotto-genere del generale tipo sociale "a responsabilità limitata", sotto-genere (o categoria) al cui interno troviamo sia la società regolata dal detto art. 44 (c.d. **SRL a Capitale Ridotto** in senso stretto, ovvero **società per adulti**), sia la società regolata dall'art. 2463-bis c.c. (c.d. **SRL Semplificata**, ovvero **società per giovani**)⁸.

Le quali due figure tuttavia, pur essendo entrambe destinate alle sole persone fisiche e caratterizzate fra l'altro dal capitale ridotto (rispetto a quello della S.R.L. ordinaria, e cioè di ammontare compreso fra 1 e 9.999,99 euro), **non sono fra loro permeabili, almeno a livello di atto costitutivo**, in quanto diversa e mai conciliabile è **l'età anagrafica** che le persone fisiche costituenti **devono** avere al momento della loro costituzione.

Infatti i giovani (infra trentacinquenni) possono SOLO costituire (ovvero: partecipare alla costituzione di sole) SRL semplificate:

se da un lato "la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita... da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione" (cfr. art. 2463-bis c.c.), le SRL a capitale ridotto di cui all'art. 44 del DL 83/2012 per espresso dettato legislativo "possono essere costituite da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età".

E' vero che la norma testè menzionata non dice che queste ultime società (le SRL a capitale ridotto) "possono essere costituite SOLO da persone fisiche di età superiore ai 35 anni", ma essa non afferma neanche che "possono essere costituite ANCHE da persone fisiche di età superiore ai 35 anni".

Il dettato legislativo è dunque chiarissimo ed incontrovertibile nel restringere la base sociale della SRL a capitale ridotto di cui all'art. 44 del DL 83/2012 alle sole "persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età".

7. LA RICOSTRUZIONE DEL CNN: CRITICA

La diversa opinione, fatta inizialmente propria dal Petrelli⁹, e poi da un recentissimo contributo dell'Ufficio Studi del CNN¹⁰ basandosi su una lettura "ricostruttiva" del comma 4-bis del citato art. 44 (comma inserito in sede di conversione del decreto-legge e che implicitamente abrogherebbe il precetto per primo comma dello stesso articolo, il quale riserva ai solo ultra-trentacinquenni la partecipazione alla costituzione di SRL a capitale ridotto in senso stretto), **opinione secondo la quale dunque anche (o solo) soggetti infra-trentacinquenni potrebbero costituire la società di cui al detto art. 44, non ha infatti alcun pregio.**

Affermare che:

"le persone fisiche under 35 possono ricorrere, in alternativa alla s.r.l. "ordinaria", alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto, senza statuto standard, ovvero

⁸ "Società di start-up" le definisce, con felice intuizione, Giovanni Rizzi in "Srl & dintorni", cit.

⁹ G. Petrelli, Società a responsabilità limitata a capitale ridotto, alla pagina internet: <http://www.gaetanopetrelli.it/catalog/documenti/00000522/2012%20-%20Societa%20a%20responsabilita%20limitata%20a%20capitale%20ridotto.pdf>

¹⁰ Ufficio Studi CNN, Società a responsabilità limitata a capitale ridotto, pubblicato su CNN Notizie del 10 agosto 2012.

ancora, a seguito della emanazione del decreto del Ministro della Giustizia, alla società a responsabilità limitata semplificata, con statuto standard";

oppure che:

"qualora una pluralità di persone fisiche, alcune delle quali al di sotto dei 35 anni ed altre al di sopra dei 35 anni, intendano costituire una società a responsabilità limitata, queste, oltre alla s.r.l. "ordinaria", potranno far ricorso alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto (di cui all'art. 44 DL 83/2012)";

significa operare un'interpretazione che, oltre che fare a pugni con la lettera della legge (basandosi su presunte intenzioni del legislatore, le quali è vero che possono essere ben altre rispetto al mero tenore letterale di una norma, ma come criterio ermeneutico occupano un posto assai poco rilevante), arriva all'incredibile risultato di consentire l'accesso al credito agevolato di cui parla il comma 4-bis del citato art. 44 solo a quei giovani che abbiano intrapreso attività imprenditoriale ai sensi di tale norma.

Si afferma infatti (a parte petizioni di principio quali "non sembra sussistere alcuna apprezzabile ragione per escludere la costituzione di società "miste" tra giovani e meno giovani"¹¹, che non hanno alcuna base normativa accettabile) che il comma 4-bis, ad onta di quanto stabilito dal comma 1, consentirebbe agli under 35 anni di partecipare ad una SRL a capitale ridotto (che viene riconosciuta essere solo quella di cui all'art. 44 DL 83/2012); si dice cioè: se non fosse così (e cioè se a questi giovani fosse preclusa la partecipazione alle SRL a capitale ridotto) che senso avrebbe il comma 4-bis (che mira a "fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto")? ¹²

Sembra un bell'argomento, ma in realtà basa su un **falso presupposto**.

Il falso presupposto è dato dal credere che l'unica SRL a capitale ridotto (in senso lato) sia quella disciplinata da questo famigerato art. 44, e quindi, a contrario, dal non rendersi conto che, dati normativi alla mano, anche la SRL semplificata di cui all'art. 2463-bis c.c. sia comunque una "società a responsabilità limitata a capitale ridotto", come invece essa innegabilmente è.

Tale erronea presupposizione porta a dare al comma 4-bis quel significato che qui si critica.

Erronea anche perchè, se fosse esatto il ragionamento che qui si contesta, avremmo giocoforza quella paradossale conseguenza cui poc'anzi si accennava: e cioè che, se dobbiamo ritenere che l'unica SRL a capitale ridotto è quella disciplinata dall'art. 44, allora solo a coloro che partecipino a tale società potrà essere concesso un credito agevolato (visto che solo di partecipanti a società a r.l. a capitale ridotto si parla nel comma 4-bis, e queste società, nell'interpretazione qui avversata, sono intese essere solo quelle di cui al detto art. 44), e detto credito agevolato non potrebbe invece mai giovare a quei soggetti, per definizione meno abbienti e per tale motivo ritenuti meritevoli della gratuità della nostra prestazione, i quali abbiano utilizzato per l'inizio della loro attività imprenditoriale, la SRL semplificata di cui all'art. 2463-bis c.c..

¹¹ Così G. Petrelli, Società a responsabilità limitata a capitale ridotto, cit.

¹² In tal senso vedasi pure la nota prot. n. 182223 in data 30 agosto 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, ove si afferma che, a seguito dell'introduzione nell'art. 44 DL 83/2012 del comma 4-bis, "sembra doversi dedurre che il primo comma (n.d.r.: dell'art. 44 DL 83/2012) seppure attraverso una formulazione francamente decettiva (n.d.r.: ingannevole), intende esprimere il concetto che la SRL a capitale ridotto può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni."

8. LA RICOSTRUZIONE DEL CNN: SUPERAMENTO

Facciamo allora un passo indietro (ovvero in avanti), e riaffermiamo dunque con forza che **la norma del primo comma, preclusiva della partecipazione in SRL a capitale ridotto (in senso stretto) agli infra trentacinquenni è chiarissima e non può essere elusa da ragionamenti suppletivi di alcun genere.**

E ciò, si badi bene, **non solo basandosi sul tenore letterale della norma**; sappiamo molto bene che l'interpretazione letterale non è certo l'unica né è fondamentale per chiarire il significato di un precetto di legge.

Non abbiamo infatti remore nell'ammettere che, se l'art. 44 vivesse da solo e dovesse essere interpretato per quello che, esso solo, dispone, allora l'apparente inconciliabilità delle prescrizioni dei commi 1 e 4-bis potrebbe davvero forse risolversi, per dare un senso alle norme, nel senso qui avversato, conducendo cioè ad affermare che anche gli infra-trentacinquenni possono partecipare all'atto costitutivo di una SRL a capitale ridotto (pur con dicendo ciò con una formulazione, del primo comma, "francamente decettiva"!).

In realtà invece **è proprio dal sistema e quindi dal complesso di norme in materia che trae fondamento l'opinione che qui si sostiene.**

Ma andiamo con ordine: **l'interpretazione sopra riportata è assolutamente illogica e arbitraria** per almeno due motivi.

In primo luogo, perché così facendo svuota di significato una norma (quella del primo comma) senza porsi il dubbio se essa norma possa avere comunque un significato ed una efficacia concorrente con quanto previsto dal comma 4-bis; mentre noi sappiamo bene che **l'interpretazione della legge**, per quanto faticosa e contrastata, lungi dall'essere tendenzialmente abrogante, **deve invece tendere a dare un significato positivo ad essa e a tutte le proposizioni che la compongono.**

Ci è stato infatti insegnato che, fra due o più interpretazioni possibili delle varie norme sottoposte ad esame, il giurista deve privilegiare quella che dà un significato ed un valore a ciascuna di esse e non certo quell'interpretazione che, valorizzandone alcune, finisce per svuotarne di significato (o addirittura abrogarne) altre, magari sulla base di convincimenti preconcepiuti e/o etero-diretti, talvolta in deferente ossequio ad eventuali atti di indirizzo gerarchico, amministrativo o politico che spingano verso una certa direzione.

In altre parole, l'interpretazione deve, nei limiti del plausibile, tendere a salvaguardare le varie norme oggetto della sua indagine, non potendo invece, in presenza di diverse plausibili opzioni - che di certo nel caso concreto ci sono, come vedremo -, limitarsi a perorare una tacita abrogazione di una norma sol perché essa sembri contrastare con altra norma la quale appaia all'interprete di preferibile applicazione per i più vari motivi ed interessi, anche e soprattutto "politici" o "ideologici".

Ed è peraltro insegnamento comune che, nell'ambito del **criterio interpretativo logico**, particolare rilievo assume - unitamente agli "argumenta" "a contrario" o "a fortiori" - anche il c.d. **"argumentum ad absurdum"**, il quale, com'è facile intuire, è volto ad escludere quell'interpretazione che dia luogo ad una norma assurda (quale sarebbe quella che è stata ribattezzata "la norma decettiva" del primo comma del citato art. 44).

In secondo luogo l'interpretazione fatta propria dal CNN è contestabile perché, a tacer d'altro, dimentica il **criterio sistematico** di interpretazione delle norme giuridiche; quel criterio efficacemente scolpito nel brocardo, attribuito al giurista Publio Giovenzio Celso, vissuto a cavallo fra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, che così si esprime:

"Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere" ("Non è da gente civile - ovvero, non è conforme all'attività del giurista - valutare solo una piccola parte della legge o servirsi di essa per emettere giudizi, senza prendere in considerazione la normativa nella sua interezza").

Questo criterio ermeneutico, la cui conoscenza diviene essenziale bagaglio dello studente di giurisprudenza fin dal primo anno del corso di studi, ci fa capire dunque che **ogni norma giuridica va valutata sistematicamente**, va letta nell'ambito del "sistema" di cui fa parte, e cioè all'interno dell'ordinamento in generale, e del quadro normativo di riferimento in particolare¹³.

Infatti, così come il primo comma non può essere letto da solo, ma nell'ambito dell'intero articolo di legge di cui fa parte, così pure l'art. 44 del DL 83/2012 non può essere considerato come fosse a sé stante, avulso dal resto dell'ordinamento.

E nel **quadro normativo di riferimento** dell'art. 44 del DL 83/2012 esistono tutte le disposizioni in materia di SRL, ed in particolare si deve tener conto dell'art. 2463-bis c.c. e della figura da esso normata, vale a dire la SRL semplificata, società pur'essa a capitale certamente ridotto, anzi ridottissimo.

D'altra parte, che si debba quanto meno tener conto dell'art. 2463-bis c.c. è pure suffragato dall'inciso iniziale del primo comma del detto art. 44, il quale afferma: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto..."*.

Ora, quale potrebbe essere il senso di tale affermazione (*"Fermo quanto previsto..."*) se non quello di affermare a chiare lettere che pure la società di cui all'art. 2463-bis c.c. è una società, lato sensu, a capitale ridotto? se non quello di ribadire che la qualifica di società "a capitale ridotto" spetta di diritto anche alla c.d. SRL semplificata?

E quale società più di quest'ultima potrebbe vantare maggior titolo per fregiarsi di tale appellativo? di essere cioè la società con capitale ridotto per eccellenza?

"Fermo quanto previsto dall'art. 2463-bis c.c. per gli under 35, pure gli over 35 potranno costituire una SRL con capitale ridotto rispetto a quello delle SRL ordinarie, e ciò secondo i dettami del presente articolo 44 ": è questo che ci dice la legge e ce lo dice chiaramente.

Conseguentemente, **la norma del comma 4-bis a nostro avviso può e deve essere letta in un senso diverso** da quello su riferito, un senso che finalmente abbia una logica.

Essa, lungi dal riferirsi alla società di cui al primo comma, non fa invece altro che implicitamente inscrivere nel sottoinsieme societario costituito dalle "SRL a capitale ridotto" (in senso lato) anche le SRL semplificate di cui all'art. 2463-bis c.c. (d'altra parte in tali società il capitale sociale è pure ridotto rispetto a quello delle SRL ordinarie), e solo per i soci (naturalmente under 35 anni) di tali ultime società prevede l'accordo con l'ABI per favorire il credito (visto che solo a tali società, per espresso e inderogabile dettato legislativo, possono partecipare infra trentacinquenni; e concede il credito agevolato fino a quando questi ultimi rimangano tali, naturalmente).

Certo, sarebbe bastato che un legislatore più accorto, in questo comma 4-bis, avesse parlato di **"società a responsabilità limitata CON capitale ridotto"** per dirimere

¹³ Torrente-Schlesinger, Manuale di Diritto Privato, 19° ediz., Milano, 2009: *"Per determinare, infatti, il significato e la portata di una disposizione è indispensabile collocarla nel quadro complessivo dell'ordinamento in cui va inserita, onde evitare contraddizioni e ripetizioni, istituire opportuni coordinamenti, e via dicendo."*

ogni questione e fugare qualsiasi dubbio; ma così non è stato, ed allora il lavoro interpretativo che abbiamo delineato deve ottenere il suo giusto riconoscimento.

Dunque, e ricapitolando, **possiamo concludere che le varie norme che si sono succedute in materia e che sono vigenti, lette nel loro complesso - ed in modo che tutte abbiano un significato positivo -, dicono chiaramente che, oggi come oggi, il tipo sociale che possiamo chiamare "a responsabilità limitata" costituisce ormai un grande insieme, un grande contenitore, all'interno del quale convivono diversi sotto-insiemi:**

- il primo costituito dalla SRL ordinaria,

- il secondo costituito dalle SRL a (ovvero, con) capitale ridotto;

e che all'interno di questo secondo sotto-insieme possiamo e dobbiamo riconoscere due diverse realtà - che fra l'altro con la loro molteplicità hanno dato il titolo a questa relazione -, destinate a soggetti diversi:

- la SRL semplificata di cui all'art. 2463-bis c.c. (che può essere costituita solo da persone fisiche infra-trentacinquenni);

- e la SRL a capitale ridotto (in senso stretto) di cui all'art. 44 DL 83/2012 (che può essere costituita solo da persone fisiche ultra-trentacinquenni);

società entrambe principalmente qualificate, non lo si può negare, dall'aver un capitale ridotto rispetto a quello della SRL ordinaria¹⁴.

Se quanto sopra detto è vero, allora bisognerà prestare la massima **attenzione a non costituire una SRL a capitale ridotto ex art. 44 D.L. 83/2012 cui partecipino persone fisiche infra-trentacinquenni**; infatti un atto del genere sarebbe **invalido, in quanto affetto da nullità** per contrarietà alla norma del comma 1, con tutte le conseguenze già ben conosciute per il notaio che incorresse in tale nullità (violazione dell'art. 28 comma 1 n. 1 legge notarile, sanzionata a norma dell'art. 138 comma 2 L.N., con la sospensione del notaio da sei mesi a un anno).

E nemmeno in questa ipotesi potrebbe sostenersi un'ipotetica **conversione del negozio nullo**, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in un'altra forma sociale caratterizzata dalla "responsabilità limitata", e cioè:

- né in SRL semplificata, in quanto figura riservata a sole persone fisiche under 35, e comunque con statuto standardizzato;

- né in SRL ordinaria, in quanto il capitale della SRL a capitale ridotto di cui all'art. 44 D.L. 83/2012, necessariamente inferiore a 10.000,00 euro, non sarà compatibile con quanto prescritto dal n. 4 dell'art. 2463 c.c.¹⁵.

¹⁴ Tale opinione riflette quella fatta pure propria da Angelo Busani in vari articoli apparsi sul Sole 24Ore il 19 e il 27 agosto 2012, da Giovanni Rizzi in "Srl & dintorni", cit., e che ha pure ricevuto l'approvazione e il sostegno, espresso su lista Sigillo o personalmente a chi scrive, da parte di svariati autorevoli Colleghi, quali G.Petteruti, R.Trabace, G.Minniti, R.de Falco, F.Treccani, S.D'Arrigo, A.Spina, D.Galeardi, C.Di Marco.

¹⁵ In sostanza si può qui riprendere un concetto in precedenza accennato, quello secondo il quale le due figure di società a capitale ridotto che abbiamo enucleato (ciascuna riservata in via esclusiva a diverse categorie di persone fisiche, ovvero a persone fisiche aventi tuttavia età diverse) non sono fra loro permeabili, almeno a livello di atto costitutivo; tale c.d. "impermeabilità" dovuta al diverso, e inconciliabile, requisito di età dei soci fondatori, significa ulteriormente che da un lato la mancanza, ma dall'altro pure la ultroneità di alcun requisito dell'atto costitutivo, che ne infici la validità rendendolo nullo, non consentirà mai di passare da un tipo sociale all'altro, al fine appunto di salvaguardare la validità del contratto in ossequio al principio di conservazione del negozio giuridico sancito dall'art. 1424 c.c..

Trattasi altresì di osservazioni che giova tenere ben presenti, unitamente alla consapevolezza delle possibili cause di nullità che potrebbero affettare gli atti costitutivi in parola, in quanto esse avranno pratica rilevanza al momento dei doverosi controlli che i Consigli e gli Archivi Notarili saranno tenuti ad effettuare in materia,

9. LA CESSIONE DELLE QUOTE

Piuttosto merita di essere sottolineato un altro aspetto:

se invero in tema di SRL Semplificata esiste una norma (trasfusa pure nell'atto costitutivo standard) che vieta, a pena di nullità del trasferimento, **la cessione delle quote**, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione, invece analoga e contraria norma (riferita cioè a chi non abbia ancora compiuto i 35 anni, ovvero a qualsiasi altro soggetto, persona o ente che sia) non esiste per la SRL a capitale ridotto di cui all'art. 44 DL 83/2012.

Quid iuris, dunque? La mancanza di un precetto (o divieto) espresso renderà liberamente cedibili a chiunque le quote di una SRL a capitale ridotto?

Secondo l'opinione a nostro avviso condivisibile ciò non è possibile, in quanto **il requisito soggettivo deve essere rispettato per tutta la vita di questa società.**

Soci della di questa SRL a capitale ridotto possono essere solo e sempre (e cioè sia in sede di costituzione che successivamente), persone fisiche ultra-trentacinquenni.

Anche perchè, in caso contrario, e cioè se si ritenesse lecita la cessione delle quote a chiunque, ciò si presterebbe ad inevitabili abusi: "sarebbe troppo facile, ad esempio, far costituire la società da un prestanome, di età superiore a 35 anni, e poi utilizzare quella società con altri soggetti, non ammessi alla costituzione iniziale, al fine di poter disporre di una "scatola" ove far confluire beni vari senza impegno alcuno di capitale"¹⁶.

10. ESEGESI DELL'ART. 44 DEL D.L. 83/2012

Giova ricordare che la SRL a Capitale Ridotto (in senso stretto) non è altro che una SRL ordinaria, in cui pertanto i soci potranno conformare a loro piacimento i patti sociali, la quale tuttavia ha la peculiarità di avere **un capitale che potrà essere fissato fra 1 euro e 9.999,99 euro**, che dovrà essere coperto esclusivamente con **conferimenti in denaro interamente versati nelle mani degli amministratori** all'atto della sua costituzione.

Amministratori della SRL a Capitale Ridotto potranno essere una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

Ciò la differenzia rispetto alla SRL semplificata (ove amministratori possono essere solo persone fisiche socie) e pure dalla SRL ordinaria (ove amministratori possono essere persone fisiche e società, soci o meno).

E' appena il caso di sottolineare che, ove il prescelto amministratore non sia pure socio, per costui il requisito dell'età minima non avrà applicazione.

in ottemperanza al dettato normativo ed alla stregua dei loro poteri-doveri istituzionali.

¹⁶ In questi precisi termini G.Rizzi, "Srl & dintorni", cit., che pure ivi si domanda: "Che senso ha, infatti, porre un requisito soggettivo solo per il momento della costituzione, per, poi, consentire, anche solo dopo pochi giorni, l'ingresso in società di società, associazioni, fondazioni, soggetti infratrentacinquenni, ecc. ecc.? Se nella norma si è fatto riferimento al momento della costituzione è perché è questo il momento rilevante per questa particolare società, che abbiamo, non a caso, definito "società di start-up". Ma questo non significa che subito dopo la costituzione si possa "snaturare" la peculiarità di questa società. Ciò che il legislatore vuole è incentivare l'avvio di un'attività di impresa anche da parte di soggetti di età superiore ai 35 anni, mettendo a loro disposizione un adeguato (o presunto tale) strumento operativo e non certo consentire a chiunque di disporre di una SRL a capitale ridotto."

Che invero la SRL a Capitale Ridotto (in senso stretto) non debba essere costituita sulla base di uno statuto standard risulta indubitabile, sol che si legga con un minimo di attenzione il dettato legislativo.

Infatti, se è vero che il comma 2 dell'art. 44 del DL n. 83/2012 afferma che l'atto costitutivo di SRL a capitale ridotto *"deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile"*, e se è pure vero che in questo secondo comma dell'art. 2463-bis c.c. è previsto l'atto costitutivo standard, tuttavia è del tutto evidente che questi specifici "elementi" cui la norma istitutiva della SRL a capitale ridotto fa riferimento sono quelli elencati dal n. 1 al n. 6, e non certo il modello standard che è una specificità della sola SRL semplificata e che ne costituisce la forma, non già un elemento.

E infatti **il tenore delle due norme:**

(Articolo 2463-bis c.c. - Società a responsabilità limitata semplificata

2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato... e deve indicare...";

Art. 44 D.L. 83/2012 - Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi...);
non lascia alcun dubbio in proposito.

L'atto costitutivo della SRL a capitale ridotto, che per espressa previsione di legge potrà essere un contratto o un negozio unilaterale, in virtù dell'espresso rinvio al comma 2 dell'art. 2463-bis c.c. **indicherà dunque:**

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio.

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata "a capitale ridotto" e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.

3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo.

Per un breve commento su questo numero si rinvia a quanto già sostenuto nel ns. precedente studio sulla SRL semplificata.

Si aggiunga solo che poiché per le SRL semplificate il modello standard ha previsto che in sede di costituzione si debba dare atto delle modalità di versamento dei conferimenti a mani degli amministratori, riteniamo che analoga norma di comportamento possa considerarsi vigente pure per le SRL a capitale ridotto di cui all'art. 44, pur qui in mancanza di una tipizzazione dell'atto costitutivo.

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463.

Tale indicazione si riferisce precisamente all'attività che costituisce **l'oggetto sociale** (art. 2463 n. 3), alle **quote di partecipazione** di ciascun socio (n. 6), alle **norme relative al funzionamento** della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza (n. 7), e alle **persone a cui è affidata l'amministrazione** e all'eventuale soggetto incaricato della revisione contabile (n. 8).

Se appare prima facie corretto l'omesso riferimento al n. 4 (riferito al capitale sociale) e al n. 5 (relativo ai conferimenti), oscura e ingiustificata invece risulta la mancata menzione del n. 9 che richiede, per le S.R.L. ordinarie, l'indicazione delle spese di costituzione: indicazione che, ovviamente esclusa per le S.R.L. semplificate stante la loro pretesa gratuità (almeno per quel che riguarda onorari notarili, bolli e diritti di segreteria), sembrerebbe necessaria per le SRL a Capitale Ridotto che non soffrono di tale caratteristica (la "gratuità").

Per altre considerazioni sul punto si rinvia ancora a quanto già sostenuto nel ns. precedente studio sulla SRL semplificata.

5) luogo e data di sottoscrizione.

6) gli amministratori, i quali devono essere persone fisiche ma possono anche non essere soci (e in tale ultimo caso non sono soggetti al limite minimo di età).

11. UN ESEMPIO DI NORME DI DUBBIA COMPATIBILITA'

L'art. 44, al comma 4, così si esprime:

"Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII, del codice civile, in quanto compatibili."

Con espressione assolutamente identica, l'ultimo comma dell'**art. 2463-bis c.c.** recita:

"Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili. "

A parte l'ulteriore paradosso di una normativa che il legislatore della riforma voleva che fungesse solo da sfondo e da completamento in mancanza di regolamentazione pattizia e che invece, qui e oggi, in particolare per la SRL semplificata, diventa regola da applicare inderogabilmente, direttamente e non in via suppletiva, queste norme, nella loro disarmante chiarezza, che ne amplia la portata fino a confini forse imperscrutabili, daranno sicuramente luogo ad ampia dottrina e copiosa giurisprudenza; perchè dare risposte concrete sulla **compatibilità** e quindi su quali norme si dovranno applicare e quali invece no sarà operazione più che ardua.

Un esempio in tal senso è dato dalla disciplina prevista dagli **artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.** in tema di riduzione, facoltativa od obbligatoria, del capitale sociale per perdite.

Si applicheranno tali normative anche alle SRL a capitale ridotto (in senso lato, comprendendovi evidentemente anche le SRL semplificate)?

Non è facile, ovviamente, dare una risposta.

La risposta affermativa potrebbe partire dal presupposto che gli obblighi previsti dai due citati articoli sono connaturati con la responsabilità limitata di cui gode questo tipo sociale. Obblighi che ovviamente non sono previsti in tema di società di persone, ove la responsabilità illimitata dei soci (o quanto meno di alcuni di essi, nel caso della società in accomandita semplice) supplisce alla eventuale perdita patrimoniale del capitale sociale, costituendo comunque, tale illimitata responsabilità, una garanzia per i creditori ritenuta sufficiente dal legislatore.

Per cui, secondo questa opinione, nelle SRL, a qualunque categoria esse appartengano (ordinarie o a capitale ridotto o semplificate che siano), alla connaturata responsabilità limitata dei soci, propria del tipo sociale, dovrebbero corrispondere sempre e

necessariamente gli obblighi di riduzione o addirittura ripristinatori del capitale di cui ai citati articoli 2482-bis e 2482-ter c.c..

Ma tutto ciò ha senso per delle società che possono avere un capitale anche solo di un euro? per delle società che non abbiano un obbligo di capitalizzazione minima (stante che il minimo di un euro è misura puramente formalistica)?

In realtà sembra plausibile pensare che gli obblighi portati artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. non siano connaturati affatto con la responsabilità limitata (ad esempio non sono previsti nelle società cooperative, ove pure la responsabilità limitata dei soci è la regola: cfr. art. 2518 c.c.), **bensì siano coerenti solo con forme societarie ove una capitalizzazione di una certa entità (di certo non infima o minima), richiesta per legge, funge come una sorta di garanzia in ordine alla possibilità di perseguire gli scopi sociali (oltre che come garanzia per i creditori della società).**

Forme societarie in cui quel concetto che una volta si esprimeva con le parole **"adeguatezza del capitale sociale"** (in rapporto agli scopi che la società intende perseguire) ha ancora un senso e una sua ragion d'essere.

A nostro avviso quindi, pur con tutte le cautele del caso, e solo per dimostrare quanto difficile sarà il lavoro dell'interprete, appare corretta l'opinione di G. Rizzi il quale in un recente contributo testualmente afferma che:

"Alla srl "a capitale ridotto" ed alla srl "semplificata" non si dovrebbe applicare la disciplina degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c..

In queste società il capitale ha perso la funzione di rappresentare quel minimo di dotazione patrimoniale ritenuto dal legislatore necessario per il perseguimento dell'oggetto sociale. La legge non prevede più un importo minimo del capitale (al contrario prevede un importo massimo).

La funzione del capitale per le "s.r.l. di start-up" degrada a quella di mera quantificazione dei conferimenti iniziali (alla stregua di quanto previsto per le società di persone).

Pertanto, in presenza di perdite tali da intaccare il capitale, non vi sarà alcun obbligo di assumere "opportuni" provvedimenti.

In caso contrario (se si ammettesse l'applicazione degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.) queste società (specie se nate col capitale minimo di un euro) si troverebbero subito in "sofferenza", obbligate ad agire sul capitale (il più delle volte sin da subito azzerato).

La riduzione del capitale per perdite sarà puramente facoltativa, e potrà essere opportuna al fine di poter distribuire utili (così come è pure previsto per le s.n.c. e le s.a.s. – art. 2303 c.c.).

Troverà infatti sempre applicazione il disposto dell'art. 2478-bis, c. 5, c.c. a norma del quale "se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente"¹⁷.

Conclude infine l'Autore ritenendo che "dovrebbe, invece, essere possibile la riduzione volontaria del capitale (n.d.r.: quella che una volta era chiamata la c.d. "riduzione per esuberanza del capitale"), alle condizioni di cui all'art. 2482 c.c. (e conformemente anche a quanto previsto per le s.n.c. e le s.a.s dall'art. 2306 c.c.)"¹⁸.

¹⁷ G. Rizzi, "Srl & dintorni", cit.

¹⁸ G. Rizzi, ibidem.

12. LA DOVEROSITA' DELLA PRESTAZIONE NOTARILE

Infine, un brevissimo accenno alla doverosità della prestazione, in particolare relativamente alla costituzione di SRL semplificate che come sappiamo, dovranno essere stipulate gratuitamente.

Sappiamo che, a norma del comma 4 dell'art. 3 del D.L. n. 1/2012, *"Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale."*

A tal proposito, sulla prima pagina della RUN, nel settore COMUNICAZIONE, alla voce PROGETTO TERRITORIO, vi è una sezione dedicata alla SRL Semplificata, ove trovansi le Linee Guida elaborate in materia dal CNN, i Moduli di Comunicazione ai CND da parte dei singoli notai, e i Moduli di Comunicazione al CNN da parte dei singoli CND.

Si evidenzia soltanto che nelle Linee Guida rese pubbliche dal CNN e rivolte principalmente ai Consigli Notarili (anche se indirettamente a tutti noi come Notai), in tema di costituzione di SRL semplificate si legge testualmente:

"Trattandosi di una norma di legge che va applicata e sulla quale il CNN ha perfino deliberato un impegno preciso vanno segnalati i casi di indisponibilità "a priori" da parte di qualche collega.

Il notaio richiesto di stipulare l'atto costitutivo di una SRL semplificata, ai sensi dell'art. 27 della legge notarile è obbligato a prestare il suo ministero ed è ovviamente anche tenuto ad osservare tutte le altre disposizioni della legge notarile ed i principi di deontologia professionale."

A questo punto, direi che conosciamo tutti bene l'art. 27 comma 1 L.N., che obbliga il notaio *"a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto"*.

E sappiamo pure che la violazione di quest'obbligo è sanzionata a norma dell'art. 138 comma 2 L.N., con la sospensione da sei mesi a un anno¹⁹.

Sarà dunque il caso di non farci cogliere in fallo, con ritardi pretestuosi nell'erogazione della prestazione richiestaci o, peggio, con rifiuti preconetti e ingiustificati.

Ovvero ancora con pretesi rimborsi spese che, di fronte allo strame della tariffa che, ben prima della sua abolizione, noi stessi per primi abbiamo fatto, ci farebbero apparire forse più ridicoli che antipatici.

Dev'essere infatti a tutti chiaro che, in questa materia molto più che in altre, gli errori dei singoli potrebbero avere effetti fortemente negativi sull'intera categoria.

Notaio GIUSEPPE PAPPALARDO

¹⁹ Per maggiori approfondimenti in materia, si rimanda alla pagina internet: http://www.e-glossa.it/wiki/violazioni_dell'art._27_l.n.%C2%A3_sanzioni.aspx

Appendice normativa

1.

Art. 3 D.L. 1/2012 (conv. in L. 27/2012) Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata

1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l'articolo 2463 e' aggiunto il seguente:

«Articolo 2463-bis (Società a responsabilità limitata semplificata)

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione;

6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, **si applicano** alla società a responsabilità limitata semplificata **le disposizioni del presente capo in quanto compatibili**».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.

Appendice normativa

2.

Decreto del Ministero della Giustizia n. 138/2012

Art. 1

Modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata

1. *L'atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile e' redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al presente decreto.*

2. *Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti.*

Art. 2

Individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci della società a responsabilità limitata semplificata

1. *Il notaio, nel ricevere l'atto di cui all'articolo 1, accerta, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che l'età delle persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità limitata semplificata é quella prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(segue Allegato A)

ALLEGATO A

MODELLO STANDARD DI ATTO COSTITUTIVO DI SRL SEMPLIFICATA

L'anno, il giorno del mese di in,
innanzi a me notaio in con sede in
è/sono presente/i il/i signore/i *cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza*), della
cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-*bis* del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “..... società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in (*indicazione di eventuali sedi secondarie*).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività:

3. Il capitale sociale ammonta ad € e viene sottoscritto nel modo seguente:

il Signor/la Signora sottoscrive una quota del valore nominale di € pari al per cento del capitale.

4. E' vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: (*eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione*), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:

Il signor/la signora ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € a mezzo di

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di fogli per intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.....

Firma dei comparenti

Firma del notaio

Appendice normativa

3.

Art. 44 D.L. 83/2012 (conv. in L. 134/2012) Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, **la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.**

2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII, del codice civile, in quanto compatibili.

4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.